

Comune di Cingoli

“Balcone delle Marche”

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

(art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147)

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 29.04.2016)

Comune di Cingoli

“Balcone delle Marche”

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2	COMPONENTI DEL TRIBUTO
ART. 3	SOGGETTO ATTIVO
ART. 4	FUNZIONARIO RESPONSABILE
ART. 5	VERIFICHE ED ACCERTAMENTO
ART. 6	RISCOSSIONE COATTIVA
ART. 7	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 8	MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE
ART. 9	EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

TITOLO II – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 10	PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
ART. 11	SOGGETTI PASSIVI
ART. 12	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI
ART. 13	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO
ART. 14	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI INAGIBILI
ART. 15	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE D
ART. 16	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
ART. 17	ABITAZIONE PRINCIPALE
ART. 18	PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE
ART. 19	DETRAZIONI D'IMPOSTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
ART. 20	CONIUGI SEPARATI
ART. 21	AGEVOLAZIONI
ART. 22	IMMOBILI AGRICOLI STRUMENTALI
ART. 23	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE AREE EDIFICABILI
ART. 24	AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI
ART. 25	ESENZIONI
ART. 26	VERSAMENTI
ART. 27	VERSAMENTI MINIMI
ART. 28	DICHIARAZIONE
ART. 29	RIMBORSI E COMPENSAZIONI

TITOLO III – TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 30	PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
ART. 31	DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI
ART. 32	SOGGETTI PASSIVI
ART. 33	LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO
ART. 34	LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
ART. 35	DETERMINAZIONE DELLA SUPERICIE TASSABILE
ART. 36	PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI
ART. 37	COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO
ART. 38	PIANO FINANZIARIO
ART. 39	DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO
ART. 40	ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
ART. 41	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
ART. 42	DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE
ART. 43	CONVENZIONI PER PARTICOLARI SERVIZI
ART. 44	OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
ART. 45	ZONE NON SERVITE
ART. 46	MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART. 47	RIDUZIONI TARIFFARIE
ART. 48	ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI
ART. 49	RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE
ART. 50	CUMULO DI RIDUZIONI
ART. 51	TRIBUTO GIORNALIERO
ART. 52	TRIBUTO PROVINCIALE
ART. 53	DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE
ART. 54	RISCOSSIONE
ART. 55	RIMBORSI E COMPENSAZIONE
ART. 56	IMPORTI MINIMI
ART. 57	VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
ART. 58	ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ART. 59	SANZIONI ED INTERESSI
ART. 60	NORME TRANSITORIE E FINALI

TITOLO IV – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 61	PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
ART. 62	SOGGETTI PASSIVI
ART. 63	DECORRENZA
ART. 64	SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI
ART. 65	DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELLE DETRAZIONI
ART. 66	BASE IMPONIBILE
ART. 67	ESENZIONI
ART. 68	DICHIARAZIONE
ART. 69	VERSAMENTI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Cingoli dell'Imposta Unica Comunale, denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in:

- *imposta municipale propria (IMU)*, di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;

- *tributo sui rifiuti (TARI)*, di cui all'articolo 1, commi 641-666, della legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

- *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'articolo 1, commi 669-679, della legge 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento.

ART. 3

SOGGETTO ATTIVO

Soggetto attivo della IUC è il Comune di Cingoli relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o proporzionalmente sul suo territorio.

ART. 4

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché l'eventuale rappresentanza in giudizio per le controversie relative alle singole componenti del tributo.

ART. 5

VERIFICHE ED ACCERTAMENTO

1. Si applicano, in quanto compatibili, le seguenti norme:

a) Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 Dicembre 1997 e ss. mm. ii.;

b) Artt. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 e ss. mm. ii.;

c) Art. 13 del D.L. 201/201 convertito con modificazioni con la L. 214/2011 e ss. mm. ii.

2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 6

RISCOSSIONE COATTIVA

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine fissato nei relativi avvisi, sono riscosse, alternativamente, o tramite concessionario della riscossione ex art. 69 del D.P.R. 43/1998 o con la procedura indicata dal R.D. 639/1910.

ART. 7

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione delle componenti del tributo (IMU, TARI, TASI) sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003.

ART. 8

MODALITÀ' DI NOTIFICAZIONE

Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite il Servizio dei Messaggi Comunali o tramite l'Ufficiale Giudiziario o tramite gli strumenti multimediali certificati (PEC).

Art. 9

EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto. Il presente regolamento produce i propri effetti dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006, nonché del citato art. 1, comma 683, della legge 147/2013. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere riferiti al testo vigente delle norme stesse.

TITOLO II – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART.10

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Il presente titolo disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa all'IMU (Imposta municipale propria) istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, dall'art. 1 della Legge 208 del 28.12.2015.

L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 504, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, **con esclusione delle abitazioni principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse.**

a) Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto edilizio urbano con attribuzione di autonoma e distinta rendita, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quella che non avrebbe ragione d'essere in mancanza del fabbricato.

I fabbricati sono considerati imponibili ai fini IMU dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o se antecedente, dalla data di utilizzazione effettiva della costruzione, ovvero dalla sua iscrizione al catasto urbano con attribuzione di rendita catastale, indipendentemente che sia rilasciato o meno il certificato di abitabilità o di agibilità.

L'iscrizione catastale ha effetti di presunzione assoluta di imposizione riguardo alla classificazione dell'immobile, così che nel contrasto tra la situazione di fatto e quella catastale, prevale questa ultima fino alla sua modifica.

L'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari e funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale, produttivo, artigianale e professionale). L'effettivo utilizzo può rilevarsi dai consumi dei servizi indispensabili quali luce, acqua e gas.

b) Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi in vigore adottati dal Comune. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha alcuna rilevanza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile incidendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.

Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera b).

Le aree assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincolo di inedificabilità assoluta non sono soggette alla disciplina delle aree fabbricabili.

Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici; rientrano in questo ambito le aree soggette a particolari vincoli, paesaggistici, archeologici ecc., nelle quali l'edificabilità è subordinata al rispetto di specifiche prescrizioni di tutela del vincolo impartite dalle competenti Autorità, tali da subordinare l'edificazione al rilascio di formali provvedimenti autorizzatori di competenza delle stesse.

Non è soggetta ad imposta l'area edificabile che, adibita all'esercizio dell'attività indicate nell'art. 2153 del codice civile, è posseduta e condotta dal proprietario coltivatore diretto od imprenditore agricolo professionale, a condizione che per l'area stessa non sia stata fatta richiesta di concessione all'edificazione, ovvero che il contribuente non abbia fatto opere di urbanizzazione o lavori di adattamento del terreno necessari per una eventuale edificazione.

Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali i soggetti di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99, tenuti quindi all'obbligo di iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.

Nel caso di comunione di un terreno edificabile in cui persista, per l'intero, l'utilizzazione agro-silvopastorale ad opera di uno dei comproprietari, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge,

l'equiparazione dello stesso a terreno agricolo si deve intendere estesa anche agli altri comproprietari che non esercitano sullo stesso attività agricola.

Ai fini dell'applicazione della finzione giuridica, la qualifica di imprenditore agricolo professionale è riconosciuta anche alle società cooperative e di capitale, qualora lo statuto preveda come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole; ai fini del riconoscimento alle società della qualifica di imprenditore agricolo professionale è necessario, nel caso di società cooperative o di capitale, che vi sia almeno un amministratore (che sia anche socio per le società cooperative) in possesso della qualifica medesima.

Non compete l'agevolazione al possessore di area edificabile che abbia concesso in affitto od uso ad altro titolo l'area stessa e quindi non condotta direttamente dallo stesso.

c) Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

ART. 11

SOGGETTI PASSIVI

Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono:

1. il proprietario di immobili, incluse le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
2. il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, diritto di superficie, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività;
3. il concessionario di aree demaniali;
4. il locatario per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione suolo o sottosuolo, concessi in locazione finanziaria; il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto;
5. l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione (solo cat. A/1,A/8,A/9).

ART.12

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore degli immobili di cui all'articolo 2, determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992 e dell'art. 13 dei commi 4 e 5 del D.L. 201/2011 .

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- d) 65 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5.
- e) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

ART.13

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO

Per i fabbricati di interesse storico e artistico, di cui all'art. 10 di cui al D. Lgs. 42/2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento.

ART.14

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI INAGIBILI

1. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50 per cento.

2. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado strutturale sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile, con evidenti lesioni sia alle strutture orizzontali –solai e tetto- che a quelle verticali –muri perimetrali o di confine – tali da costituire pericolo a cose o persone), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e

b) D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d) D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380) ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.

L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato anche per usi diversi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.

3. L'inagibilità o l'inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In questo ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.

4. La certificazione di inagibilità o inabitabilità è rilasciata dall'Ufficio Tecnico comunale, previa richiesta e presentazione di idonea documentazione da parte dell'interessato, attestata da tecnico abilitato. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, con allegata idonea documentazione anche fotografica dell'immobile, attestante la sussistenza dei presupposti di inagibilità di cui al presente articolo. Il Comune si riserva, attraverso l'Ufficio Tecnico comunale, di verificare la veridicità della dichiarazione presentata.

5. La riduzione della base imponibile del 50 per cento si applica dalla data di presentazione all'Ufficio Tributi della predetta dichiarazione sostitutiva o certificazione richiesta all'Ufficio Tecnico.

6. La mancata presentazione della predetta documentazione comporta la decadenza dell'agevolazione applicata.

7. Qualora sugli immobili, non utilizzati né utilizzabili, siano in corso le opere edilizie di cui alla lettera C (interventi di restauro e risanamento conservativo), D (interventi di ristrutturazione edilizia), E (interventi di nuova costruzione) dell'art. 3 del DPR 06 giugno 2001, n. 380, per la durata del titolo abilitativo, l'imposta si applica sull'area fabbricabile sino alla data di ultimazione dei lavori stessi o se antecedente, alla data in cui l'immobile è utilizzato.

8. I fabbricati che risultano censiti in categoria F/2-unità collabenti, sono soggetti all'imposta in base al valore dell'area edificabile, quantificato tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato, stabilite dalle vigenti norme urbanistico - edilizie.

9. Per i fabbricati aventi categoria catastale F/3 ed F/4 (fabbricati in corso di costruzione / di definizione), la base imponibile è costituita dal valore dell'area fabbricabile, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 6 del D.lgs. 504/92, fino alla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, alla data di effettivo utilizzo o di accatastamento.

ART.15

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE D

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato in base a quanto previsto nell'art. 5 comma 3 D. Lgs.504/1992.

ART.16

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Le aliquote sono determinate con le modalità previste dalla vigente normativa, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.

2. Le aliquote sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque entro il termine per l'approvazione del bilancio comunale di previsione.

ART.17

ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, ai sensi dell'articolo 144 del codice civile. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

ART.18

PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità, ai sensi degli articoli 817 e 818 del codice civile, purché non adibite ad uso commerciale o locate.

ART.19

DETRAZIONI D'IMPOSTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art.17 del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 (duecento) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. La sola detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituti in attuazione dell'art.93 del DPR 24 luglio 1977 n.616.

ART.20

ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE

1.L'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

2. L'imposta è versata dal coniuge assegnatario, anche se non proprietario della casa coniugale, con la stessa aliquota, detrazioni e maggiorazione previste per l'abitazione principale.

ART.21

ASSIMILAZIONI

Sono soggette alla stessa aliquota, detrazioni e maggiorazione previste per l'abitazione principale:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, comodato, uso o altro titolo; in caso di comproprietà l'agevolazione compete relativamente alla quota di possesso.

Le disposizioni di cui agli art. 19 commi 1 e 2 , art. 20 ed art. 21 sono valide solo per le categorie catastali A1,A/8 e A/9 e relative pertinenze.

ART.22

IMMOBILI AGRICOLI STRUMENTALI

1. Sono considerati fabbricati rurali ad uso strumentale gli immobili effettivamente destinati, adibiti ed utilizzati agli usi strumentali all'attività d'impresa agricola, ai sensi dell'articolo 9 comma 3-bis del D.L.557/1993, iscritti al catasto urbano in cat. D/10, ovvero in categorie catastali diverse purché ne ricorrano i presupposti di ruralità ai sensi del citato art.9 comma 3-bis del D.L. 557/1993.

2. L'uso strumentale deve essere provato dal contribuente con idonea documentazione (fatture di vendita a dimostrazione che la produzione agricola va oltre l'autoconsumo; eventuale copia del contratto di affitto a conduttore diverso da soggetto passivo comprovante il tipo di rapporto esistente tra possessore e conduttore ecc.), attribuzione di partiva IVA agricola ed iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio se dovuta.

ART.23

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE AREE EDIFICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi di mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, rilevabile anche da atto pubblico o perizia giurata.

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 10, senza computare il valore di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

3. La Giunta Comunale, su proposta dell'Ufficio Tecnico, delibera annualmente i valori venali indicativi in comune commercio delle aree edificabili. Nel caso di mancata adozione di specifico atto si intende prorogata tacitamente la Delibera in vigore.

ART.24

AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti negli appositi elenchi previsti dall'art.11 della Legge 9/1963 e s.m. ed i.i., sui quali persiste l'utilizzazione agro – silvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

2. L'agevolazione non si applica nell'ipotesi in cui i terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola siano concessi in affitto o in comodato e quindi non condotti direttamente dagli stessi, con esclusione delle società di persone costituite dagli stessi coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola proprietari dei terreni che, in qualità di soci od amministratori, conducano ed esercitino l'attività di coltivazione dei terreni agricoli di cui al comma 1 del presente articolo.

3. L'agevolazione si applica a tutti i possessori di un medesimo terreno anche qualora i requisiti di cui al comma 1 sia in capo solamente ad uno di questi.

ART.25

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

b) I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 601/1973, e successive modifiche;

d) I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;

e) I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14 , 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) I fabbricati appartenenti agli stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) Gli immobili utilizzati e posseduti dai soggetti di cui all' articolo 87 comma 1, lettera c) del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, di ricerca scientifica, nonché delle attività di cui all' articolo 16 lettera a) della legge 20/5/1985, n. 222;

h) I fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 3 bis articolo 9 D.L. 30 dicembre 1993 n.557 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133.

2. L'imposta, inoltre, non si applica:

- ✓ alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ✓ ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008;
- ✓ alla casa coniugale (escluse categorie catastali A/1,A/8,A/9) assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ✓ a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art.28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- ✓ a far data 1.1.2015 ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
- ✓ ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- ✓ a decorrere dall'anno 2016, ai terreni agricoli sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

ART.26

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma imposizione tributaria.

2. L'imposta è versata in autotassazione dal contribuente, contestualmente per la quota di competenza comunale sia della quota di competenza dello Stato(per i soli fabbricati categoria catastale D).

3. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

5. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. È possibile altresì eseguire il versamento con apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

6. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART.27

VERSAMENTI MINIMI

L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore a Euro 12,00 (dodici). Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto o di saldo.

ART. 28

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del D. Lgs. n. 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

ART.29

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme rimborsate si applicano interessi nella misura annua pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono diventati esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a Euro 12,00 (dodici) per anno solare.

4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo di spettanza comunale. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

TITOLO III – TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART.30

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Il presente titolo disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili la "TARI" (Tassa sui Rifiuti), diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, introdotta dall'articolo 1, commi dal 639 e seguenti della legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014). Per quanto non espressamente previsto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo articolo 31.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall' articolo 37 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e le relative pertinenze.

Per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART.31

DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del D.Lgs. n.152 del 3/4/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le modalità di gestione del servizio di raccolta, nonché quelle disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale di gestione del servizio rifiuti, approvato con delibera di C.C. n.8 del 11.03.2014.

ART.32

SOGGETTI PASSIVI

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo ed anche di fatto locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime

ART.33

LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

- a) Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di arredamento e di impianto idrico ed elettrico e per quelli ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi;

- b) Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo;
- c) Sono soggetti a tassazione, per quanto concerne i distributori di carburante, tutti i locali adibiti a magazzini ed uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina.

ART.34

LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- ✓ solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- ✓ centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- ✓ locali non pertinenziali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete(gas, metano, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- ✓ locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- ✓ aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- ✓ superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- ✓ locali dove si producono esclusivamente, di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti come individuate dall'art. 185 del D. Lgs. 152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che questi ultimi ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Al tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine fissato da norme statali per la presentazione dello stesso.
- ✓ silos, fienili, stalle, ricoveri di animali, locali destinati all'allevamento di animali, magazzini di cereali;
- ✓ le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura ed i locali, o parti di essi, nei quali detti prodotti vengono immagazzinati, quali legnaie e fienili, granaglie ect.;
- ✓ centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- ✓ zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali ed artigianali adibite a magazzini all'aperto.

Aree scoperte:

- ✓ aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- ✓ aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- ✓ aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- ✓ aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- ✓ aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
- ✓ aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti.

ART.35

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

La superficie tassabile ai fini della applicazione della TARI è determinata:

- a) Unità immobiliari a destinazione ordinaria: in sede di prima applicazione della TARI e fino alla attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647 della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili in Catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI, è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Si considerano, ai fini dell'applicazione del tributo, le superfici già dichiarate od accertate ai fini della tassa rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 507/93(TARSU), nonché quelle dichiarate o accertate successivamente, ai sensi D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 (TARES).
- b) Per tutte le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, e le aree scoperte operative la superficie imponibile è rappresentata da quella calpestabile.
- c) Nell'ipotesi in cui negli atti catastali manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il Comune richiede agli intestatari catastali dell'immobile di provvedere alla presentazione all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio della planimetria catastale dell'immobile, secondo le modalità stabilite dal D.M. 19/04/1994, n. 701.
- d) Nelle more della presentazione della planimetria catastale, il tributo viene calcolato a titolo di acconto sulla base della superficie convenzionale determinata dall'Agenzia del Territorio con gli elementi in possesso della stessa. Una volta determinata l'effettiva superficie catastale, in seguito alla presentazione della planimetria, il Comune provvederà al conguaglio del tributo dovuto.
- e) Il medesimo criterio di cui al comma precedente è utilizzato per la determinazione della superficie imponibile delle unità immobiliari alle quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010, n. 122, come integrato dall'art. 2, comma 5-bis, del D.L. 29/12/2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla Legge 26/01/2011, n. 10.
- f) La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
- g) La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART.36

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, presentando al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti.

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento dei rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dal tributo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre – quando applicabili – agli interessi di mora e le sanzioni previste da legge.

Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati agli urbani, l'individuazione delle superfici oggetto di tassazione è effettuata in maniera

forfettaria applicando all'intera superficie, su cui l'attività viene svolta, le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie (solo locali operativi di svolgimento dell'attività)
Officina meccanica, riparazione attrezzi agricoli, carrozzeria, laboratorio fabbro, elettrauto	60
Falegnameria e simili	70
Tipolitografia, lavanderia	40
Campeggi, attività ricettive e turistiche scoperte	50
Vetriere, lavorazione materiali plastici, vetroresina	70
Caseifici, cantine vinicole, oleifici, commercio granaglie	70
Produzione calzature, articoli in pelle o gomma	10
Galvanotecnici, ceramiche e smalterie, lavorazione marmo	70

La riduzione viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la riduzione di cui ai commi precedenti non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

ART.37

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO

Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

Le tariffe sono determinate annualmente con atto di Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario di cui all'art.1 comma 683 della legge 27/12/2013 n.147.

Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore.

ART.38

PIANO FINANZIARIO

La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art.1, comma 683 della Legge 27/12/2013 n.147.

Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti, entro termini utili per consentire l'elaborazione delle tariffe. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio Comunale o dall'Autorità competente in materia.

Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato e comunque entro gg. 45 dalla data di fissazione del Consiglio Comunale per l'approvazione delle tariffe Tari, sarà quest'ultimo organo a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe.

Il piano finanziario comprende l'indicazione di tutti i costi collegati al servizio, nonché gli investimenti necessari, tenuto conto anche degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio e della produttività.

Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

ART.39

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, suddivise nelle sottocategorie individuate dal DPR 158/99.

Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

Le tariffe determinate devono assicurare la copertura integrale dei costi sia di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

Per le utenze domestiche, la quota fissa è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, mentre la quota variabile è determinata in relazione al numero degli occupanti. Per le utenze non domestiche, la quota fissa e quella variabile sono determinate applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, il Comune può utilizzare i coefficienti di produttività dei rifiuti previsti dal metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, provvedendo però ad adeguare gli stessi in ogni caso in cui risultino non corrispondenti alla concreta situazione locale.

ART.40

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART.41

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato in calce al presente articolo.

Per la determinazione delle classi di attività si fa riferimento alla classificazione della attività economica prevalente ATECO adottata dall'ISTAT e comunicata dal soggetto passivo presso il registro delle imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio; nel caso in cui il soggetto passivo eserciti più attività in plessi-locali distinti con l'adozione di diversi codici ATECO, il tributo si applica con riferimento all'attività distintamente esercitata tenendo conto delle autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente

nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso ma sono funzionali all'attività svolta. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività il tributo dovuto per questa ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

Le utenze classificate come produttive o di commercio che risultino non attive, ancorché sia presente il collegamento anche ad uno degli impianti principali di rete, sono associate, finché tale condizione permane, alla classe di attività n.3 della tabella delle utenze non domestiche.

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Attività per Comuni > 5000 abitanti - Centro	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe; parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe; falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night clubs

ART.42

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.

Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 53, fatta

eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

- ✓ anziano collocato in casa di riposo;
- ✓ soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;

Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 53. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a uno occupante.

Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art.53 dei soggetti fisici che occupano l'immobile. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.

ART.43

CONVENZIONI PER PARTICOLARI SERVIZI

Per le utenze le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, si potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'Ente Gestore nei confronti dell'utenza.

ART.44

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso ovvero il primo giorno del mese successivo qualora l'occupazione, la detenzione o il possesso inizi successivamente al giorno 15 del mese.

L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti tempestivamente la dichiarazione di cessata occupazione.

Qualora la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione. La cessazione, opportunamente dimostrata, dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo versato.

ART.45

ZONE NON SERVITE

Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.

Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile pubblica.

La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art.53.

ART.46

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi

sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo, per tali periodi, è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

ART.47

RIDUZIONI TARIFFARIE

Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della L.147/2013 la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- ✓ locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente; riduzione del 30 % ;
- ✓ abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero o che abbiano residenza presso case di cura o di riposo: riduzione del 30%

La riduzione compete dalla data di presentazione all'Ufficio Tributi della documentazione predetta; con la presentazione della dichiarazione e riduzione di cui al presente articolo, il Comune è autorizzato a provvedere alla verifica di quanto dichiarato.

Il Contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

ART. 48

ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660 della Legge 27/12/2013, n. 147 sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie:

- a) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
- b) gli edifici ubicati nel raggio di un chilometro e mezzo (1,500 km), in linea d'aria, dai lati dell'area individuata per il sito della discarica per rifiuti non pericolosi in Località Fosso Mabiglia.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660 della legge 27/12/2013, n. 147 il tributo è ridotto di una percentuale pari al 50% per le seguenti fattispecie:

- a) attività ricettive di tipo rurale, quali agriturismo, turismo rurale, country house, bed & breakfast e simili, attività ricettive e ricettive – turistiche, nonché attività di ristorazione ubicate nel raggio di tre chilometri (3,00 km.), in linea d'aria, dai lati dell'area individuata per il sito della discarica per rifiuti non pericolosi in Località Fosso Mabiglia.

La esenzione dal tributo di cui al comma 1 punto b) e la riduzione del tributo di cui comma 2 punto a) compete dalla data di attivazione dell'abbancamento in discarica.

Le agevolazioni ed esenzioni cessano alla data in cui vengono meno le condizioni, sia soggettive che oggettive, per la loro fruizione anche se non dichiarate.

ART.49

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

Alle utenze domestiche che non conferiscono la parte organica del rifiuto in quanto, possedendo almeno 500 mq. di terreno coltivato ad orto, colture agrarie o giardino, provvedono in proprio al recupero della stessa attraverso l'utilizzo di concimaia o letamaio, viene attribuita una riduzione pari al 20% del tributo.

Le concimaie o letamai sono strutture che, costruite od adattate in base alle norme igienico sanitarie, devono essere ubicate nei pressi della utenza domestica e devono insistere su terreno di proprietà del soggetto passivo.

La richiesta di riduzione, redatta in forma di autocertificazione ai sensi DPR 445/2000 e s.m. ed integrazioni, deve contenere:

- ✓ la dichiarazione di sussistenza dei requisiti igienico-sanitari della concimaia/letamaio;
- ✓ la dichiarazione che la concimaia/letamaio insiste su terreno di proprietà ed in prossimità dell'utenza domestica
- ✓ documentazione fotografica a colori

La riduzione compete dalla data di presentazione all'Ufficio Tributi della documentazione predetta; con la presentazione della dichiarazione e riduzione di cui al presente articolo, il Comune è autorizzato a provvedere alla verifica di quanto dichiarato.

La mancata od incompleta presentazione della documentazione comporta la non applicazione dell'agevolazione.

ART.50

CUMULO DI RIDUZIONI

Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, le stesse possono essere cumulate fino ad un massimo del 70% del tributo.

ART.51

TRIBUTO GIORNALIERO

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D. Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART.52

TRIBUTO PROVINCIALE

E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs 504/92.

Il tributo è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 53

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC (indicare la modalità prescelta). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax (specificare la data per la posta elettronica e PEC).

Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione.

Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- ✓ Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- ✓ Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- ✓ Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- ✓ Numero degli occupanti i locali;
- ✓ Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- ✓ Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione.

Utenze non domestiche

- ✓ Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- ✓ Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- ✓ Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- ✓ Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- ✓ Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
- ✓ La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Il Responsabile del tributo può cancellare dal ruolo senza la relativa denuncia di cessazione nei seguenti casi:

- ✓ Morte del contribuente
- ✓ Emigrazione in altro comune di contribuente già residente in abitazione in affitto
- ✓ Contribuente irreperibile
- ✓ Contribuente i cui locali per i quali era iscritto a ruolo, sono stati dichiarati da nuovo contribuente

Il Responsabile del tributo può iscrivere a ruolo senza la denuncia originaria il nuovo capo famiglia del contribuente deceduto, ove abbia la certezza che la superficie già iscritta a ruolo non sia nel frattempo variata.

ART.54

RISCOSSIONE

I Contribuenti provvedono al versamento del tributo mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite le altre modalità di pagamento eventualmente previste dalla legge.

Il Comune provvede all'invio ai Contribuenti di un apposito avviso di pagamento, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi.

Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato articolo 19 D.Lgs. 504/92

Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato nel numero di rate, in ogni caso non inferiore a due, stabilito con la delibera di approvazione delle tariffe; è possibile, in alternativa, il versamento in unica soluzione alla prima scadenza.

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., entro la fine dell'anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata e comunque, a pena di decadenza, non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica la somma da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, costituita dall'imposta dovuta e non versata, dagli interessi maturati e dalle spese di notifica. L'avviso contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione del 30% per omesso pagamento, oltre agli interessi come per legge. In caso di successivo mancato pagamento si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

ART.55

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

ART.56

IMPORTI MINIMI

Il Contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di tutela ambientale di cui all'art.52 è inferiore ad € 12,00.

Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo

Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore ad € 12,00.

ART.57

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- ✓ inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- ✓ utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

- ✓ accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, articolo 1 della legge 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni
- utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono tenuti a collaborare con il Servizio Tributi fornendo tutti i dati necessari nei modi previsti dal vigente regolamento comunale di organizzazione del Servizio Tributi e di disciplina della riscossione delle entrate comunali

2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, degli interessi, delle sanzioni previste da legge e delle spese.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART.58

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D. Lgs 218/1997.

ART.59

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D. Lgs 472/97; per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art.57, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 250,00.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi legali previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità ivi stabilite; detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

ART.60

NORME TRANSITORIE E FINALI

Per l'applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARSU e TARES.

TITOLO IV –DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART.61

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Il titolo disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui ai commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e ss. mm. ed ii., dall'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

ART.62

SOGGETTI PASSIVI

Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo; in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

L'occupante versa la TASI nella misura del 10%, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali in uso esclusivo.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 694, della legge n. 147/2013 si stabilisce che in assenza di un contratto di affitto, di comodato, ecc. ovvero in assenza di soggetto passivo TARI risultante dalla banca dati comunale, si presume che il soggetto che utilizza l'immobile sia il medesimo soggetto titolare di diritto reale sullo stesso. Il possessore può dimostrare, attraverso idonea documentazione, il mancato utilizzo dell'immobile, indicando altresì il nominativo dell'utilizzatore ed il relativo titolo giuridico.

ART.63

DECORRENZA

La TASI è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nel quale si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Analogo trattamento si applica alle detrazioni di imposta previste ai fini della TASI dalla normativa vigente o dal presente Regolamento. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione o della detenzione, purché tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato. A tal fine, il mese durante il quale l'occupazione o la detenzione si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascun anno solare corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

ART.64

SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

La TASI è applicata al fine di finanziare servizi indivisibili a carico del Comune, quali la manutenzione delle strade, la cura del verde pubblico, la pubblica illuminazione, la sicurezza locale.

Con deliberazione di Consiglio Comunale sono determinati annualmente i servizi e la percentuale di copertura degli stessi cui la TASI è diretta.

ART.65

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELLE DETRAZIONI

Con deliberazione di Consiglio Comunale, da adottare entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione, vengono annualmente stabilite le aliquote da applicare, con effetto dal 1° gennaio, per la determinazione dell'imposta.

Nel caso di mancata approvazione della delibera tariffaria o di mancata pubblicazione della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, valgono le aliquote approvate per l'anno precedente.

Nel caso la delibera tariffaria non venga pubblicata nel sito di cui al comma precedente almeno quindici giorni prima della scadenza dell'acconto TASI, il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

ART.66

BASE IMPONIBILE

La base imponibile è la stessa prevista ai fini dell'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in Legge n. 214/2011), come integrata e disciplinata dal titolo II del presente regolamento.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

ART.67

ESENZIONI

Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e ss. mm. ed ii. , nonché i terreni agricoli, come di seguito richiamati:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e s.m.i.;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) e s.m.i., fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici che restano comunque assoggettati al tributo indipendentemente dalla destinazione di uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985 n. 222.
- i terreni agricoli.

L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

ART.68**DICHIARAZIONE**

Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

Nel caso in cui non ci sia corrispondenza con il soggetto passivo ai fini dell'IMU, il contribuente obbligato a corrispondere la TASI dovrà presentare la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione alle unità immobiliari la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritte in Catasto, ovvero che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni di imposta.

ART.69**VERSAMENTI**

Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento eventualmente previste dalla legge. Il pagamento del tributo avviene in due rate con scadenza, rispettivamente, il 16 giugno e il 16 dicembre. Il Contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad euro 12,00; tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria.